



## ***Sistema Disciplinare***

La Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. considera rilevante il rispetto del presente Modello e le disposizioni in esso contenute. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto ed all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme adottate previste dal Modello, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa.

Ai fini dell'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari previste, non sono necessari l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A..

### **- Le condotte rilevanti ed i criteri di irrogazione delle sanzioni**

Costituisce violazione del Modello e, quindi, illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato nelle diverse Parti Speciali:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento o l'adozione di comportamenti comunque non conformi ai predetti codici;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello, sia attraverso una condotta attiva che omissiva;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme, procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- la mancata trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con le sanzioni di seguito elencate in relazione a ciascuna categoria di soggetto.





Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in considerazione dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni devono essere applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

## - **Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati**

In conformità alla legislazione applicabile, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. deve informare i propri dipendenti, delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello, mediante le attività di informazione e formazione precedentemente descritte.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto, costituisce un illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adottato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicati prevedono, infatti, una varietà di sanzioni in grado di modulare, sulla base della gravità dell'infrazione, la sanzione da comminare.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione semestrale periodica, le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.





## **- Sanzioni nei confronti del personale dirigente**

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee.

In particolare, nel caso in cui il dirigente sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le sanzioni previste dal relativo CCNL.

Nel caso in cui il dirigente non sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'ente dovrà valutare le sanzioni da applicare anche sulla base del contratto.

Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega l'ente al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti di revoca dell'incarico, in quanto considerati maggiormente adeguati.

## **- Misure nei confronti degli Amministratori**

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'Assemblea dei Soci, il Collegio Sindacale e il Revisore Legale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse acclarata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca dell'amministratore coinvolto).

## **- Misure nei confronti dei Sindaci e del Revisore Legale**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale o del Revisore legale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Revisore legale (ove la contestazione non lo riguardi) e l'Organo Amministrativo, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori





indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse acclarata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca del sindaco coinvolto).

## - **Misure nei confronti di altri destinatari**

Il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) è requisito indispensabile per la prosecuzione dei rapporti con l'Associazione.

Soggetti a tale obbligo, oltre a coloro che operano in nome e per conto della Società, sono i c.d. altri destinatari ossia collaboratori, rappresentanti, consulenti, soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per conto della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nonché tutti coloro che operano con la Società stessa in forza di un qualsiasi rapporto contrattuale.

L'assunzione di tale obbligo è garantita tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali o di apposite dichiarazioni.

Ogni violazione da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Società o da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi a oggetto le sanzioni applicabili in caso d'inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico, di Comportamento e del Modello, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Società. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. e, nei casi più gravi, e l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

## - **Ulteriori misure**

Resta salva la facoltà della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

